

## Il Crocifisso nelle aule scolastiche: un paradosso che non resiste all'Europa (\*)

di Giuseppe D'Elia \*\*

(Testo dell'intervento all'Incontro pubblico «Simboli religiosi e libertà tra Costituzione italiana e Convenzione europea dei diritti dell'Uomo», 28 novembre 2009, Villa Olmo, Como, organizzato dalla Associazione Giustizia e Democrazia)

1. Ragionare di simboli religiosi significa inevitabilmente, ma involontariamente, attingere, nel profondo, la sensibilità di chi ascolta. Cattolici, diversamente credenti, non credenti e laici hanno, ciascuno, una propria convinzione, profondamente radicata nella propria coscienza, che talora non accetta l'opinione diversa. Scriveva John Locke, nella *Lettera sulla tolleranza* (1685), «ogni chiesa è ortodossa per se stessa, ed erronea o eretica per le altre, se è vero che crede che ciò che crede sia vero e condanna come errore ciò che va in direzione diversa» (1).

Io mi occuperò esclusivamente del problema italiano della esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, perché questo è il caso giudiziario oggetto di numerose pronunce di giudici italiani e, infine, della recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del 3 novembre 2009, nella causa *Lautsi c. Italia*. Me ne occuperò esclusivamente da un punto di vista giuridico, e *de iure condito*, senza però trascurare tanto l'importanza dei delicati interessi coinvolti, quanto il ruolo che il giurista deve saper svolgere nella società, che è quello di risolvere i problemi sociali e non certo di alimentarli.

In questa materia, per vero, non mancano proposte volte a introdurre in Italia soluzioni che, puntando alla libera determinazione delle singole comunità scolastiche e ad un improbabile intervento salomonico del dirigente scolastico, si ispirano, più o meno espressamente, alla soluzione bavarese del 23 dicembre 1995 (2), adottata in seguito alla decisione del Tribunale costituzionale

---

\* *L'occasione mi è stata propizia per dedicare queste mie riflessioni alla memoria di un saggio giurista e caro amico, improvvisamente e prematuramente scomparso: a Edoardo Dieni.*

<sup>1</sup> **J. Locke**, *Scritti sulla tolleranza*, a cura di Diego Marconi, Utet, Torino, 1997, 143.

<sup>2</sup> «In considerazione della connotazione storica e culturale della Baviera, in ogni aula scolastica è affisso un crocifisso. Con ciò si esprime la volontà di realizzare i supremi scopi educativi della costituzione sulla base di valori cristiani e occidentali in armonia con la tutela della libertà religiosa. Se l'affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all'istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole. Se l'accordo non si raggiunge, egli deve adottare, dopo aver informato il provveditorato agli studi, una regola *ad hoc* (per il caso singolo) che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto temperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza» (tratto da **S. Ceccanti**, *La legge bavarese sul Crocifisso*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 8/11/2003).

federale del 16 maggio 1995 <sup>(3)</sup>. Queste proposte <sup>(4)</sup>, che non tornano utili alla soluzione della questione che da anni si agita nei tribunali italiani, appaiono più pericolose dei mali che vorrebbero curare, aprendo scenari di lotta “di classe” e di emarginazione delle minoranze locali dissenzienti, anche perché l'imposizione per “legge” di un simbolo religioso sarebbe, per il dissenziente, meno sgradevole di decisioni assunte dalla maggioranza locale o dal dirigente scolastico, sulla cui capacità di giudizio, peraltro, nessuno può ragionevolmente scommettere.

Il caso italiano nasce da due disposizioni regolamentari del 1924 e del 1928 <sup>(5)</sup>, che si ritiene dispongano l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, quando invece, più precisamente, prevedono il Crocifisso tra gli oggetti facenti parte dell'«arredamento» delle classi delle scuole (rispettivamente) medie ed elementari.

Le due disposizioni regolamentari sono state negli ultimi venti anni contestate più volte nella loro vigenza e validità e sono state oggetto di diverse pronunce di giudici amministrativi, ordinari e di quello costituzionale, tra le quali, ai nostri fini rilevano, in particolare, due pareri del Consiglio di Stato del 1988 <sup>(6)</sup> e del 2006 <sup>(7)</sup> e una sentenza del Consiglio di Stato del 2006 <sup>(8)</sup> emessa a conclusione del noto caso Lautsi, poi sfociato nella citata decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2009.

Questi tre provvedimenti del Consiglio di Stato possono essere letti congiuntamente, perché sviluppano, e talora approfondiscono, le medesime argomentazioni, e concludono, tutti, per l'attuale vigenza e validità delle due citate disposizioni regolamentari.

**2.** Il primo argomento addotto a sostegno della attuale vigenza e validità delle due citate disposizioni regolamentari, secondo il Consiglio di Stato, consiste nella assenza di una disposizione cronologicamente successiva incompatibile con le due disposizioni regolamentari.

Per sostenere la propria tesi, il Consiglio di Stato <sup>(9)</sup> aggiunge anche che la Corte costituzionale, con l'ord. n. 389 del 2004, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale, avrebbe implicitamente ritenuto la

<sup>3</sup> Su cui, **J. Luther**, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *www.olir.it*, e, per i successivi sviluppi giurisprudenziali, **G. Mangione**, *La “controversia sul velo” in Germania*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2005, 183 ss.

<sup>4</sup> Cfr., nell'ordine, **S. Ceccanti**, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino 2004, 22; **M. Cartabia**, *Il Crocifisso e il calamaio*, *ivi*, 69-71; **B. Randazzo**, *Laicità “positiva” e crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Quad. cost.*, 2004, 841 ss.; e, per un quadro di sintesi di queste proposte, **E. Rossi**, *Laicità e simboli religiosi*, in *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI* (Atti del XXII convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, 26-27 ottobre 2007), Cedam, Padova 2008, 367 ss.

<sup>5</sup> Art. 118 del R.D. n. 965 del 1924 e art. 119, con relativa tabella C allegata, R.D. n. 1297 del 1928.

<sup>6</sup> C.d.S., adunanza sez. II, Parere 27 aprile 1988, n. 63, emesso sulla base di un apposito quesito formulato dalla Amministrazione della P.I.

<sup>7</sup> C.d.S., adunanza sez. II, Parere 15 febbraio 2006, n. 4575, emesso in un procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

<sup>8</sup> C.d.S., sez. VI, 13 gennaio 2006, n. 556.

<sup>9</sup> Nei due cit. provvedimenti del 2006.

vigenza delle due citate disposizioni regolamentari. La palese infondatezza di questa tesi consente di risolverla, semplicemente, osservando come la Corte costituzionale, in quella occasione, abbia – al limite – sostenuto un argomento contrario: che la vigenza delle citate disposizioni regolamentari non può ricondursi alla clausola di salvezza contenuta nell'art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 (*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*), perché l'eventuale salvezza ivi prevista si riferisce solo alle disposizioni legislative (non incompatibili) e non alle disposizioni regolamentari<sup>(10)</sup>; mentre, non si sia soffermata sulla vigenza dei due regolamenti, perché materia non di sua competenza.

Ma, se è vero che non vi è stata abrogazione, perché non sussistono i presupposti dettati dall'art. 15 Preleggi per aversi tecnicamente abrogazione, ciò non vuol dire che i due regolamenti, così come sono diffusamente interpretati, non siano viziati da invalidità sopravvenuta<sup>(11)</sup>, in quanto successivamente alla loro entrata in vigore (1924-1928), lo Stato italiano ha mutato la propria forma da "confessionale" a "non-confessionale", in virtù non solo della Costituzione del 1948, ma soprattutto degli Accordi del 1984<sup>(12)</sup>, il cui art. 1 del Protocollo addizionale ha espressamente stabilito che «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano»<sup>(13)</sup>.

Dunque, la sopravvenuta abrogazione del principio confessionale sembrerebbe aver fatto venir meno l'ultimo fondamento legislativo delle due disposizioni regolamentari, consentendo così al principio non-confessionale, già contenuto nella Costituzione del 1948, di espandersi, apparentemente senza eccezioni.

In altre parole, nonostante il principio non-confessionale fosse già latente nella Costituzione del 1948, esso trovava una significativa eccezione (ma non l'unica, come vedremo, *infra*, par. 5), nei soli confronti della Chiesa cattolica, per la persistenza nei Patti Lateranensi del 1929 – che, in virtù dell'art. 7 Cost.,

---

<sup>10</sup> *Contra*, F. Rimoli, *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 25/01/2005, secondo il quale «dire che la sua vigenza non trova fondamento ivi, non equivale, ovviamente, a dire che la disposizione non è più in vigore: e anzi alcuni passi successivi fanno intendere che la Corte propenda comunque per la perdurante vigenza».

D'altro canto, non si può ritenere che, secondo la Corte costituzionale, non vi sarebbe più un obbligo di esposizione, in quanto la stessa ha, di fatto, rimosso il Crocifisso dalla propria sala delle udienze, perché l'esposizione del Crocifisso nelle «aule di udienza» è disposta dalla Circolare min. G.G., del 29 maggio 1926, n. 2134 (che, tra l'altro, non è una fonte del diritto), mentre la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio concerneva un atto (normativo) diverso: (alcune disposizioni legislative e) i due citati regolamenti.

<sup>11</sup> Cfr., Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2000, n. 439, Ric. *Montagnana*, in *Giur. cost.* 2000, 1128, che ritiene le summenzionate disposizioni regolamentari prive di fondamento legislativo, in seguito alla abrogazione del principio della religione cattolica come sola religione di Stato. Per lo stesso motivo, la Circolare min. G.G., del 29 maggio 1926, n. 2134, che dispone l'esposizione del Crocifisso nelle aule giudiziarie, è considerata priva di fondamento legislativo da Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 28482, (par. 3 del cons. in dir.).

<sup>12</sup> Resi esecutivi con legge 25 marzo 1985, n. 121.

<sup>13</sup> Così espressamente abrogando l'art. 1 del Trattato del 1929 (Reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810) che, al contrario, stabiliva che «L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno del 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».

regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica – del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato. Ed è soltanto con gli Accordi del 1984 che il principio confessionale viene del tutto meno, consentendo così allo Stato italiano di assumere, in tutta la sua pienezza, il carattere di Stato non-confessionale.

Che sia sufficiente il passaggio allo Stato non-confessionale, per dedurre la sopravvenuta invalidità dei due regolamenti, così come oggi sono interpretati, è altresì dimostrato dall'esperienza austriaca. In Austria, infatti, per poter esporre, in ambito scolastico, i simboli della religione cristiano-cattolica si è reso necessario, essendo quello austriaco un ordinamento improntato, come il nostro, ai principi del pluralismo e dell'eguaglianza in materia religiosa <sup>(14)</sup>, uno specifico Accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Il Protocollo finale (art. 2) del Trattato scolastico del 1962, tra la Santa Sede e la Repubblica d'Austria – parte integrante del Concordato del 1933 – dispone: «La Santa Sede prende nota che, in base alle disposizioni legali austriache, in tutte le aule delle scuole [(...) pubbliche ad eccezione delle Università], sarà esposta una Croce, quando la maggioranza degli alunni appartiene alla Religione cristiana. Questa situazione non sarà modificata senza previo accordo con la Santa Sede». Dunque, l'esperienza austriaca dimostra come, nelle relazioni tra uno Stato non-confessionale e la Santa Sede, sia noto che per esporre il Crocifisso nelle aule scolastiche è necessaria una specifica previsione in tal senso contenuta nel Concordato.

Questa esperienza, inoltre, dimostra l'infondatezza anche del secondo argomento addotto dal Consiglio di Stato, per sostenere l'attuale vigenza e validità dei due regolamenti, secondo cui, siccome la Costituzione non prescrive alcun divieto alla esposizione del Crocifisso, allora l'esposizione sarebbe legittima. Infatti, a prescindere dalla pochezza di un tale argomentare, in uno Stato non-confessionale, la risposta al quesito sulla legittimità dell'esposizione del Crocifisso all'interno degli edifici pubblici deve muovere non tanto dalla ricerca nell'ordinamento giuridico di una legittima disposizione che espressamente lo vieti, quanto, al contrario, dalla ricerca di una legittima disposizione che espressamente la preveda o almeno la consenta <sup>(15)</sup>.

**3.** Oltre alla sua valenza religiosa, il Crocifisso rappresenterebbe altresì – secondo il Consiglio di Stato – un simbolo «culturale», essendo parte integrante del nostro «patrimonio storico», in cui tutti possiamo, e anzi dobbiamo, riconoscerci. In questo modo – è evidente – il Consiglio di Stato cerca di superare il principio non-confessionale dello Stato italiano, neutralizzando <sup>(16)</sup> o comunque attenuando <sup>(17)</sup> il valore esclusivamente o prevalentemente religioso del simbolo.

Come ha messo chiaramente in luce Edoardo Dieni, il simbolo è un paradosso, perché al tempo stesso unisce coloro che in esso si riconoscono e

<sup>14</sup> Cfr. **F. Palermo**, *Le manifestazioni di credo religioso nell'ordinamento pubblico. L'esperienza austriaca*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2005, 135 ss.

<sup>15</sup> In senso analogo, anche, **C. Fusaro**, *Pluralismo e laicità. Lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costruire sul fatto religioso identità partigiane*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 149-150.

<sup>16</sup> Così, nel cit. parere del 1988.

<sup>17</sup> Così, nel cit. parere del 2006.

divide coloro che in quel simbolo non si riconoscono affatto <sup>(18)</sup>, «sortendo così un effetto diabolico» <sup>(19)</sup>. Questo perché i «simboli identitari» – aggiunge Luigi Lombardi Vallauri – tendono a catalizzare l'aggressività, a mobilitare-contro: i simboli svelano un livello, intellettuale e relazionale, primitivo dello sviluppo umano, quello delle semicliche fissazioni e appartenenze <sup>(20)</sup>. In breve, fissandosi sulla appartenenza, mediata da un simbolo identitario, i gruppi entrano tra loro in conflitto, perché il simbolo identitario comunica loro una differenza inconciliabile. Mentre, finché il Crocifisso rimanga entro il suo contesto confessionale, esso sarà venerato da chi in quel simbolo si identifica: finché sia inteso come un simbolo solo cristiano, in esso si identificheranno solo i cristiani; quando, invece, si pretende di «laicizzarlo» – come, in effetti, pretende il Consiglio di Stato –, rendendolo il simbolo di tutti, si produce quell'effetto diabolico, brillantemente descritto da Edoardo Dieni, e quel simbolo di pace «tra» i cristiani diventa paradossalmente un motivo di conflitto «contro» i non-cristiani.

Ma se anche fosse vero che il Crocifisso possa trasformarsi all'improvviso in simbolo culturale <sup>(21)</sup>, tale sarebbe – come simbolo culturale – solo di una parte, perché la sua carica confessionale è ineliminabile <sup>(22)</sup>. Sicché l'esposizione di un simbolo originariamente religioso lederebbe comunque il principio del pluralismo confessionale e culturale. La Corte costituzionale (sent. n. 203 nel 1989), nel riconoscere il principio di laicità, ha precisato come esso significhi: libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Né vale l'assunto – ancora sostenuto dal Consiglio di Stato <sup>(23)</sup> – che il Crocifisso sarebbe il simbolo di numerose confessioni religiose (quelle, appunto, cristiane), e non solo di quella cattolica, perché comunque resterebbero pretermesse tante altre confessioni religiose (altrettanto importanti) ed altresì coloro che credono di non credere; mentre, il dato numerico (consistente, ad esempio nella circostanza che in Italia i cristiani sono numericamente superiori ai non-cristiani) è del tutto irrilevante «nelle valutazioni costituzionali in nome dell'eguaglianza di religione», come ha precisato la Corte costituzionale (sent. n. 440 del 1995), nel dichiarare la illegittimità costituzionale parziale del reato di bestemmia.

Ma anche a voler ammettere – per l'ipotesi – che il Crocifisso si sia trasformato in un simbolo culturale-identitario, e non più anche confessionale,

<sup>18</sup> Anche **S. Prisco**, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2007, 51 ss., osserva che il simbolo, «come la cittadinanza», «unisce, ma assieme divide».

<sup>19</sup> Così, **E. Dieni**, *Simboli, religioni, regole e paradossi*, in Tavola rotonda «Crocifisso, velo e turbante. Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale», Campobasso, 21-22 aprile 2005, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Molise, ora in *www.olir.it*, il quale prosegue notando come paradossale sia anche che l'esposizione nei luoghi pubblici del Crocifisso, simbolo della sofferenza e degli ultimi, abbia tra i suoi sostenitori (vorrei aggiungere, più agguerriti) anche quelli che vorrebbero tirare cannonate sui gommoni della disperazione.

<sup>20</sup> **L. Lombardi Vallauri**, *Simboli e realizzazione*, in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *Symbolon/Diabolon*, Il Mulino, Bologna 2005, 16-17.

<sup>21</sup> Per **A. Di Giovine**, *Democrazia e religione: spunti di sintesi*, in *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, cit., 407: «sarebbe, infatti, tartufesco e inammissibilmente minimizzante (posto che quell'uomo in Croce è, per il credente, il figlio di Dio) attribuirgli un valore meramente culturale».

<sup>22</sup> Così, anche, tra gli altri, **R. Tosi**, *I simboli religiosi e i paradigmi della libertà religiosa come libertà negativa*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 310.

<sup>23</sup> Cit. parere del 15 febbraio 2006.

verrebbe comunque da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo imporre simboli culturali-identitari. A ciò osta, a mio avviso, il principio del pluralismo culturale scolpito nell'art. 33 Cost.: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». La libertà culturale non può conoscere l'imposizione di simboli culturali-identitari preconfezionati, di qualunque matrice essi siano, perché altrimenti non sarebbe più una libertà: se è vero che i simboli comunicano qualcosa – altrimenti, non avrebbe nemmeno senso pretenderne l'esposizione – l'imposizione di un simbolo culturale-identitario, qualunque esso sia, entrerebbe radicalmente in conflitto con la libertà di esprimere una cultura diversa.

4. Un ultimo argomento a sostegno della legittimità dell'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, anch'esso – per vero – di spessore paradossale, è individuato, dal Consiglio di Stato, nella stessa libertà religiosa predicata dall'art. 19 Cost., perché la presenza dell'immagine del Crocifisso, secondo il Consiglio di Stato, non può «costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa»<sup>(24)</sup> né comportare il riconoscimento di «un diritto ad un ambiente sterile»<sup>(25)</sup>.

Ma gli artt. 3, 8, comma 1, e 19 Cost., nel proteggere l'eguaglianza e la libertà di religione, tutelano allo stesso modo tanto la libertà di credere, e di manifestare questo credo, quanto la libertà di credere diversamente e di non credere affatto; libertà, queste, che non possono dirsi non violate dalla imposizione di un simbolo religioso, o anche religioso, in un luogo deputato alla pubblica istruzione degli alunni (peraltro, prevalentemente minori).

Rileva, quindi, in modo decisivo, il contesto nel quale il simbolo religioso viene esposto<sup>(26)</sup>. E non si può, e non si deve, contaminare la purezza del ragionamento giuridico, osservando come in altri luoghi esso possa o addirittura debba essere esposto<sup>(27)</sup>.

Questo ultimo argomento anima proprio la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2009 (caso *Lautsi c. Italia*), la quale ha appunto visto nella esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche una violazione della libertà di coscienza e di religione (art. 9 C.e.d.u.) e del diritto ad

<sup>24</sup> Così, il cit. parere del 1988.

<sup>25</sup> Così, il cit. parere del 2006.

<sup>26</sup> Il contesto, l'aula scolastica, è opportunamente oggetto di specifica e puntuale considerazione anche per il Tribunale federale svizzero, sent. 26 settembre 1990, *Comune di Cadro c. Guido Bernasconi*, che ha considerato l'esposizione del Crocifisso, nelle aule delle scuole elementari, lesivo della libertà di credenza e di coscienza, affermando come «la neutralità confessionale alla quale è tenuto lo Stato assume particolare rilievo nell'ambito della scuola pubblica, poiché l'insegnamento è obbligatorio per tutti, senza alcuna distinzione tra confessioni» (§ 6; *c.vo non testuale*), in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2005, 242 ss., con il commento di **M. P. Viviani Schlein**, *Il problema delle manifestazioni di credo religioso nella vita pubblica in Svizzera*, *ivi*, 235 ss.

<sup>27</sup> Cfr. **G. Di Cosimo**, *Scuole pubbliche e simboli religiosi*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 31/03/2004, il quale osserva: «è chiaro che il problema nasce dal fatto che il simbolo è esposto nell'aula che gli studenti *devono* frequentare per le lezioni: motivo per cui non ha molto senso invocare l'*argumentum ab absurdo* secondo cui allora si dovrebbero vietare le rappresentazioni del simbolo nei palazzi storici e nelle opere d'arte». Sulla «peculiarità dello spazio pubblico scolastico» insiste, anche, **G. Brunelli**, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, cit., 307.

una istruzione che non interferisca con il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche (art. 2 del Protocollo addizionale n. 1). Ciò che è perfettamente conforme agli Accordi del 1984 (art. 9, n. 2, seconda proposizione), a tenore dei quali l'insegnamento della religione cattolica, benché facoltativo, deve avvenire «nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori» – disposizione, questa, che la Corte Costituzionale ha ritenuto «di gran lunga la più rilevante dal punto di vista costituzionale» (cit. sent. n. 203 del 1989) – nonché, secondo il Protocollo addizionale (art. 5, lett. a), «nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni».

È dunque evidente come, se la libertà di coscienza e la responsabilità educativa dei genitori, e altresì la libertà di coscienza degli stessi alunni, sono riconosciuti come inviolabili all'interno della prevista ora di religione, questi stessi diritti appaiano, a maggior ragione, inviolabili anche al di fuori di quel contesto.

Dunque, la sentenza della Corte europea, facendo applicazione della C.e.d.u. e del suo Protocollo addizionale, ha affermato principi conformi, altresì, al diritto costituzionale italiano e agli Accordi del 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

**5.** Ma vi è un diverso modo di interpretare queste due disposizioni regolamentari, in modo tale che esse siano conformi tanto alla Costituzione italiana e agli Accordi del 1984 quanto alla C.e.d.u. e al suo Protocollo addizionale.

È proprio dalla previsione, negli Accordi del 1984, dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, non universitarie, di ogni ordine e grado, che può trarsi – a mio avviso – l'argomento fondamentale ai fini della questione giuridica che ci siamo proposti di affrontare (e di risolvere) in questo intervento.

Abbiamo già visto che, in uno Stato non-confessionale, la risposta al quesito sulla legittimità dell'esposizione del Crocifisso all'interno degli edifici pubblici deve muovere non tanto dalla ricerca nell'ordinamento giuridico di una legittima disposizione che espressamente lo vieti, quanto, al contrario, dalla ricerca di una legittima disposizione che espressamente la preveda o almeno la consenta.

In questo senso, e a determinate condizioni, la legittima disposizione è proprio l'art. 9 degli Accordi del 1984. Del resto, all'inizio del mio intervento ho volutamente detto che «si ritiene» che l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche sia imposta dalle due disposizioni regolamentari del 1924 e del 1928. In realtà, queste due disposizioni, nel trattare il Crocifisso come un «arredamento» – ciò che, peraltro, di per sé già lascia perplessi – nulla dicono sul quando e sul dove, all'interno dell'aula scolastica, vada collocato.

Insomma, è conforme al diritto costituzionale, attraverso il particolare valore giuridico che assumono gli Accordi del 1984 nel nostro ordinamento, che le due citate disposizioni regolamentari – da ritenersi tuttora vigenti <sup>(28)</sup> –

---

<sup>28</sup> Le due disposizioni regolamentari devono considerarsi tuttora vigenti, quantomeno, in seguito al trattamento loro riservato dai due controversi decreti-leggi cc.dd. "tagli-leggi" (su cui **G. D'Elia, L. Panzeri, Sulla illegittimità costituzionale dei decreti-legge taglia-leggi**, in *Giur.*

prevedano il Crocifisso nella dotazione delle scuole pubbliche non universitarie, perché il Crocifisso possa essere esposto solo durante l'ora facoltativa di religione che, secondo il Protocollo addizionale (art. 5, lett. a) agli Accordi del 1984, è impartita «in conformità della dottrina della Chiesa»; e, nella dottrina della Chiesa cattolica, rientra l'esposizione, la venerazione e l'adorazione del Crocifisso <sup>(29)</sup>.

In questo caso, come è evidente, non si pongono più problemi di coscienza, di libertà di religione e di diritto ad educare i propri figli, perché gli alunni presenti avranno previamente esercitato, se del caso attraverso i genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

\*\* Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza (Como), Università degli Studi dell'Insubria.

---

*cost.*, 2009, 497 ss.; **N. Lupo**, *Dalla delega ai decreti-legge 'taglia-leggi': continuità o rottura?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2009, 701 ss.): infatti, le due citate disposizioni regolamentari erano state originariamente incluse nell'Allegato A, annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. con mod., in legge 6 agosto 2008, n. 133), perché fossero espressamente abrogati; ma poi sono stati ripristinati, nella loro vigenza, dall'art. 3, comma 1-*bis*, introdotto nel decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9. In conseguenza di questa singolare vicenda, oggi almeno possiamo vantare un fondamento legislativo espresso della vigenza dei due regolamenti, da poter – finalmente – sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.

<sup>29</sup> Questa interpretazione è, inoltre, conforme al criterio della specialità, che deve regolare i rapporti normativi (come opportunamente ricordato da **M. Cuniberti**, *Brevi osservazioni su laicità dello Stato e obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 91-92) tra il diritto costituzionale comune, da un lato, e i Patti lateranensi e gli Accordi del 1985, dall'altro.